

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- Preso atto del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (in G.U. 19 agosto 2009, n. 191) *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169;*
- visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. L. vo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella G.U. n. 279 del 30 novembre 2007;
- premesso che i percorsi liceali offerti dal Liceo “A. Moro” sono caratterizzati dall’obiettivo comune di collegare la tradizione umanistica alle scienze, anche attraverso lo studio e l’applicazione di contenuti e metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali;
- premesso che il curriculum del Liceo Scientifico - Linguistico deve fornire un’articolazione di conoscenze, abilità e competenze che consenta allo studente di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica, tecnologica e linguistica anche tramite la padronanza dei linguaggi specifici e delle metodologie relative;
- considerato che il processo valutativo (correlato agli obiettivi indicati dal Piano dell’offerta Formativa del Liceo “A. Moro”, dalle programmazioni annuali dei Dipartimenti disciplinari e dei singoli Consigli di Classe) tende a responsabilizzare lo studente nel senso del rispetto delle consegne scolastiche e del perseguimento della qualità delle competenze acquisite;
- considerato che le attività di recupero hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico, garantendo il conseguente raggiungimento degli obiettivi formativi minimi;
- riscontrato che gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi previsti per il pieno recupero delle carenze rilevate e hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche previste allo scopo;
- considerato che l’importanza dell’impegno e della partecipazione che vengono richiesti allo studente ai fini del durevole superamento delle carenze emerse e del conseguentemente proficuo riaggancio al processo formativo, di norma non consente di ritenere produttiva la partecipazione a più di due corsi di recupero estivi;
- fatta salva la possibilità di successive modifiche, su proposta del Collegio dei Docenti, dei criteri in oggetto per procedere ai necessari adeguamenti ad eventuali modifiche normative sulla materia che venissero emanate in corso d’anno,

il Collegio Docenti riconferma i criteri generali per l’ammissione/non ammissione all’anno successivo di seguito esplicitati, deliberati nella seduta del 23/11/2007 e integrati da quanto previsto dal D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 in merito al voto di comportamento: venissero emanate in corso d’anno;

CRITERI DI AMMISSIONE

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale, consegua un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (sei decimi) e che:

1. riporti una valutazione almeno sufficiente in tutte le materie, rispetto ai criteri fissati in sede di programmazione iniziale;
2. riporti una valutazione non completamente sufficiente in una sola materia, se il Consiglio di Classe valuta che le competenze trasversali già acquisite dall’allievo in discipline affini possano compensare tale valutazione con riferimento, in primo luogo, alla possibilità di seguire proficuamente il programma dell’anno successivo; restano esclusi i casi in cui, negli anni precedenti, l’ammissione alla classe successiva sia avvenuta con le stesse modalità.

CRITERI DI NON AMMISSIONE IN SEDE DI PRIMA CONVOCAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Pur nel rispetto della sovranità del Consiglio di Classe, al fine di perseguire una omogeneità di giudizio all'interno della scuola, si definiscono i seguenti criteri:

- non viene ammesso alla classe successiva lo studente che presenti più di due materie valutate insufficienti, fatte salve le classi prime per le quali non viene ammesso alla classe seconda lo studente che presenti più di tre materie valutate insufficienti e, nel caso di tre materie valutate insufficienti, lo studente che ne abbia anche una sola grave (con valutazione pari a 4 o inferiore).
- Ai sensi della L. 30 ottobre 2008, n. 169, costituisce di per sé criterio per la non ammissione l'assenza di un congruo numero di prove che attestino risultati positivi dovuta ad assenze assidue, discontinuità, scarsa attenzione, partecipazione inadeguata, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico, scarsa disponibilità al dialogo educativo, mancata partecipazione agli interventi di recupero.
- non viene ammesso alla classe successiva lo studente che abbia superato il limite massimo di ore di assenze, previsto dall'orario annuale personalizzato, fissato nel 40% del Monte ore annuo, come deliberato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 16/12/2011, Delibera n. 7.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE

In tutti i restanti casi il giudizio viene sospeso e lo studente indirizzato ai corsi di recupero che verranno organizzati dalla scuola nel periodo giugno - luglio e fine agosto. Lo studente è tenuto a frequentare i corsi suddetti e a sottoporsi alle verifiche relative che saranno calendarizzate nel periodo 20 agosto – 10 settembre. Fermo restando l'obbligo per gli studenti di sottoporsi alle verifiche, la famiglia che intenda non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola è tenuta a comunicarlo alla scuola stessa.

Per quanto non specificato, la valutazione dell'incidenza della gravità delle insufficienze e della qualità dell'impegno e della partecipazione sulle deliberazioni assunte, così come l'eventuale deroga ai criteri di massima sopra enunciati, spetta al singolo Consiglio di Classe, che avrà cura di registrarle compiutamente nei verbali delle singole operazioni.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN SEDE DI INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Lo studente per il quale sia stato sospeso il giudizio in sede scrutinio finale, viene ammesso alla classe successiva in uno dei seguenti casi:

1. se il risultato di tutte le prove nelle materie insufficienti è almeno sufficiente;
2. se il Consiglio di Classe valuta che le competenze trasversali, già acquisite dall'allievo in discipline affini, possano compensare una valutazione non completamente sufficiente in una singola prova di verifica; restano esclusi i casi in cui negli anni precedenti la promozione sia avvenuta dopo la sospensione dello scrutinio per profitto insufficiente nella stessa disciplina.